



Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

**Approvato dal CdA
in data 21 GIUGNO 2022**

**SIMEON S.r.l.
Sede legale e amministrativa
Via Mameli, n. 9
33041 – AIELLO DEL FRIULI (UD)**

INDICE

<u>1</u>	<u>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</u>	3
<u>1.1</u>	<u>Quadro normativo di riferimento</u>	3
<u>1.2</u>	<u>Esimenti della responsabilità amministrativa</u>	4
<u>1.3</u>	<u>Efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione</u>	5
<u>1.4</u>	<u>Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001</u>	5
<u>1.5</u>	<u>Leggi in materia di Whistleblowing</u>	6
<u>1.6</u>	<u>I c.d. reati presupposto</u>	8
<u>2</u>	<u>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE</u>	15
<u>2.1</u>	<u>Funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione</u>	15
<u>2.2</u>	<u>Adozione del Modello e successive modifiche</u>	15
<u>2.3</u>	<u>Codice Etico</u>	16
<u>2.4</u>	<u>Il sistema delle procedure e dei controlli presente in azienda</u>	16
<u>2.4.1</u>	<u>Sistema qualità, ambiente e sicurezza</u>	16
<u>2.4.2</u>	<u>Sistema di controllo di gestione</u>	17
<u>2.4.3</u>	<u>Controlli da parte degli organi sociali</u>	17
<u>2.5</u>	<u>Organo di controllo - Audit</u>	18
<u>2.5.1</u>	<u>Identificazione dell'organo di controllo</u>	18
<u>2.5.2</u>	<u>Funzioni e poteri dell'organo di controllo</u>	18
<u>2.5.3</u>	<u>Report</u>	18
<u>2.6</u>	<u>Codice disciplinare</u>	18
<u>3</u>	<u>ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	18
<u>4</u>	<u>FLUSSI INFORMATIVI</u>	20
<u>4.1</u>	<u>Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza</u>	20
<u>4.2</u>	<u>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (Whistleblowing)</u>	20
<u>4.3</u>	<u>Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario</u>	21
<u>5</u>	<u>DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE</u>	22

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 Quadro normativo di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 231, emanato l'8 giugno 2001, (di seguito denominato "Decreto o Decreto 231"), recante la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, introdotta dal legislatore nazionale nell'ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo, dal momento che fino alla data di entrata in vigore del Decreto 231 non era possibile individuare nell'ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti per i reati posti in essere nell'interesse od a vantaggio degli stessi da parte di amministratori e/o dipendenti.

Il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico della società (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) per la commissione di taluni reati, nell'interesse od a vantaggio della stessa, da parte di soggetti funzionalmente legati alla Società e statuisce l'applicabilità nei suoi confronti di sanzioni amministrative che possono ripercuotersi sullo svolgimento delle attività che essa conduce.

La responsabilità della società si aggiunge - e non si sostituisce - a quella della persona fisica che è l'autrice del reato presupposto. Essa sussiste anche nei casi in cui l'autore del reato non sia stato identificato ed in quelli in cui il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Nel rispetto del principio di legalità, la società non può essere chiamata a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma soltanto della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, contemplati dal Decreto 231 e s.m.i. e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Le società possono adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire tale responsabilità, conformemente a quanto stabilito dal Decreto, nonché al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati presupposto commessi da:

- soggetti in *"posizione apicale"*, cioè *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*;
- soggetti in *"posizione subalterna"*, cioè *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali"*.

La società, inoltre, può essere ritenuta responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati *“nell’interesse o a vantaggio dell’ente”* (art. 5, co. 1 del Decreto), mentre non risponderà nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano agito *“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”* (art. 5, co. 2 del Decreto).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato realizzato.

1.2 Esimenti della responsabilità amministrativa

Con l’adozione e la revisione periodica del Modello, la società si dota di uno strumento efficace a prevenire la commissione dei reati presupposto: un insieme di principi di comportamento, procedure e protocolli che, ad integrazione del sistema aziendale di attribuzione di funzioni e mansioni, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni esistenti, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. n. 231/2001, in fase sia di prevenzione dei reati, sia di controllo dell’attuazione del Modello e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.

I soggetti destinatari del presente Modello sono tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, i dipendenti della società, anche se distaccati, nonché tutti coloro i quali svolgono attività per Simeon S.r.l..

L’art. 6 del Decreto prevede espressamente che la società non è responsabile se prova che l’Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*. L’adeguata organizzazione costituisce uno strumento in grado di esimere la società dalla responsabilità amministrativa da reato ed impedire l’applicazione a suo carico delle relative sanzioni.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente - l’Organismo di Vigilanza - con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di sollecitarne l’aggiornamento.

La società, per poter andare esente da responsabilità, deve dimostrare che l’illecito commesso dal proprio esponente sia stato posto in essere nonostante la preventiva adozione da parte della stessa società di un efficace sistema di monitoraggio dell’applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verifica dell’evento illecito. La mera adozione del Modello da parte della società non è tuttavia sufficiente a determinare il suo esonero da responsabilità, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivamente attuato.

Quanto all’efficacia, il legislatore, all’art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 231/2001, ha statuito che il Modello deve rispondere alle seguenti condizioni:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

nel Modello Organizzativo.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- e) Tali condizioni devono concorrere congiuntamente, affinché la responsabilità della Società possa essere esclusa.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

1.3 Efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001

Le **sanzioni** per gli illeciti amministrativi previste dall'art. 9 Decreto sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità);
- la pubblicazione della sentenza (a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale).

Le **sanzioni pecuniarie** sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su “quote”, il cui valore varia da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549.

Le **sanzioni interdittive**, applicabili nelle ipotesi più gravi in aggiunta a quelle pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a) da un soggetto apicale,
 - b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali misure possono essere applicate alla società anche in via cautelare; dunque, prima dell'accertamento nel merito della sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui il Giudice ravvisi l'esistenza di gravi indizi, tali da far ritenere la responsabilità dell'ente ed il pericolo di reiterazione dell'illecito.

Il Decreto traccia le linee-guida attraverso le quali i Giudici determinano in concreto la sanzione da irrogare:

- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'ente);
- le condizioni economiche della società;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il sistema sanzionatorio così previsto dal Decreto si completa – come detto - con la previsione della **confisca** e la **pubblicazione della sentenza di condanna**.

1.5 Leggi in materia di Whistleblowing

Il D.Lgs. n. 231/2001 contiene disposizioni volte a tutelare il dipendente od il collaboratore che segnali illeciti nel settore privato. In particolare, l'articolo 6, comma 2-*bis* (introdotto dall'art. 2 della L. n. 179/2017 “Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”) richiede che il Modello di Organizzazione e di Gestione preveda:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, di presentare, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni

svolte; questi canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti od indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con l'espressione "*whistleblower*" si fa dunque riferimento al dipendente o collaboratore il quale - rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, o essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti apicali - presenti segnalazioni circostanziate di condotte illecite o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Lo stesso comma 2-*bis* ha introdotto una serie di garanzie nei confronti degli autori di segnalazioni di reati o d'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione:

- **obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante:** l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (a fini esemplificati e non esaustivi: indagini penali, tributarie od amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- **divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante:** nei confronti del Segnalante non è consentita, né è tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente od indirettamente alla Segnalazione. Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare od arrecare pregiudizio al Segnalato ovvero ad altri soggetti citati nella segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, qualsiasi ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto di questa particolare procedura;
- **tutela del Segnalato:** il soggetto oggetto di segnalazione di irregolarità interne dovrà essere informato dall'O.d.V., non appena possibile, dopo la registrazione dei dati che lo riguardano. In particolare, il Segnalato dovrà essere informato in merito: (i) ai fatti per i quali è accusato; (ii) all'ufficio od ai servizi che potrebbero ricevere la segnalazione nell'ambito della Società od in altri enti o società del gruppo di cui la Società fa parte e (iii) all'esercizio dei propri diritti di accesso e rettifica dei dati.

1.6 I c.d. reati presupposto

Nella Sezione III del Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 24-26) sono elencati i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente.

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 314 C.P. (peculato);
- art. 314-*bis* C.P. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 C.P. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316-*bis* C.P. (malversazione di erogazioni pubbliche);
- art. 316-*ter* C.P. (indebita percezione di erogazioni pubbliche);
- art. 317 C.P. (concussione);
- art. 318 C.P. (corruzione per l'esercizio di una funzione);
- art. 319 C.P. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- art. 319-*bis* C.P. (circostanze aggravanti: quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
- art. 319-*ter* C.P. (corruzione in atti giudiziari);
- art. 319-*quater* C.P. (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 C.P. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 321 C.P. (pene per il corruttore);
- art. 322 C.P. (istigazione alla corruzione);
- art. 322-*bis* C.P. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati Esteri);
- art. 323 C.P. (abuso d'ufficio);
- art. 346-*bis* C.P. (traffico di influenze illecite);
- art. 640, co. 2, n. 1 C.P. (truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee);
- art. 640-*bis* C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640-*ter* C.P. (frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea);
- art. 356 C.P. (frode nelle pubbliche forniture);
- art. 2 L. n. 898/1986 (frode ai danni del Fondo agricolo europeo).

B) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 491-*bis* C.P. (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria);
- art. 615-*ter* C.P. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- art. 615-*quater* C.P. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici);
- art. 615-*quinquies* C.P. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- art. 617-*quater* C.P. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);

- art. 617-*quinqües* c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 635-*bis* C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635-*ter*, comma 1, C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635-*quater* C.P. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici);
- art. 635-*quinqües* C.P. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- art. 640-*quinqües* C.P. (frode informatica del certificatore di firma elettronica);
- art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 416 C.P. (associazione per delinquere);
- art. 416-*bis* C.P. (associazione di tipo mafioso);
- art. 416-*ter* C.P. (scambio elettorale politico-mafioso);
- art. 630 C.P. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 DPR 9/10/1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 C.P. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 453 C.P. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate);
- art. 454 C.P. (alterazione di monete);
- art. 455 C.P. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
- art. 457 C.P. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- art. 459 C.P. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
- art. 460 C.P. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- art. 461 C.P. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carta filigranata);
- art. 464 C.P. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);
- art. 473 C.P. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);
- art. 474 C.P. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 513 C.P. (turbata libertà dell'industria e del commercio);
- art. 513-*bis* C.P. (illecita concorrenza con minaccia di violenza);
- art. 514 C.P. (frodi contro le industrie nazionali);

- art. 515 C.P. (frode nell'esercizio del commercio);
- art. 516 C.P. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- art. 517 C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- art. 517-ter C.P. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);
- art. 517-*quater* C.P. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

F) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 2621 C.C. (false comunicazioni sociali);
- art. 2622 C.C. (false comunicazioni sociali delle società quotate);
- art. 2623 C.C. (falso in prospetto);
- art. 2624 C.C. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione);
- art. 2625, co. 2 C.C. (impedito controllo);
- art. 2626 C.C. (indebita restituzione di conferimenti);
- art. 2627 C.C. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve);
- art. 2628 C.C. (illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante);
- art. 2629 C.C. (operazioni in pregiudizio dei creditori);
- art. 2629-*bis* C.C. (omessa comunicazione del conflitto di interessi);
- art. 2632 C.C. (formazione fittizia del capitale);
- art. 2633 C.C. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- art. 2635 C.C. (corruzione tra privati);
- art. 2635-*bis* C.C. (istigazione alla corruzione tra privati);
- art. 2636 C.C. (illecita influenza sull'assemblea);
- art. 2637 C.C. (aggiotaggio);
- art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

G) Delitti con finalità di terrorismo o eversione (art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 270 C.P. (associazioni sovversive);
- art. 270-*bis* C.P. e Leggi speciali (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
- art. 270-*ter* C.P. (assistenza agli associati)
- art. 270-*quater* C.P. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-*quater*1 C.P. (organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo);
- art. 270-*quinq*ues C.P. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-*quinq*ues1 C.P. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);
- art. 270-*quinq*ues2 C.P. (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro);
- art. 270-*sex*ies C.P. (condotte con finalità di terrorismo);
- art. 280 C.P. (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- art. 280-*bis* C.P. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- art. 280-*ter* C.P. (atti di terrorismo nucleare);
- art. 289-*bis* C.P. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- art. 289-*ter* C.P. (sequestro a scopo di coazione);
- art. 302 C.P. (istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo);
- art. 304 C.P. (cospirazione politica mediante accordo);

- art. 305 C.P. (cospirazione politica mediante associazione);
- art. 306 C.P. (banda armata: formazione e partecipazione);
- art. 307 C.P. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata);
- art. 1 L. 342/1976 (impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo);
- art. 2 L. n. 342/1976 (danneggiamento delle installazioni a terra);
- art. 2 Convenzione di New York del 9/12/1999.

H) Mutilazione organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. n. 231/2001)

art. 583-*bis* C.P. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 600 C.P. (riduzione in schiavitù o in servitù);
- art. 600-*bis* C.P. (prostituzione minorile);
- art. 600-*ter* C.P. (pornografia minorile);
- art. 600-*quater* C.P. (detenzione di materiale pornografico);
- art. 600-*quater*.1 C.P. (pornografia virtuale);
- art. 600-*quinquies* C.P. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento ed alla prostituzione minorile);
- art. 601 C.P. (tratta di persone);
- art. 602 C.P. (acquisto e alienazione di schiavi);
- art. 603-*bis* C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- art. 609-*undecies* C.P. (adescamento di minorenni).

L) Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate);
- art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 (manipolazione del mercato).

M) Omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 589 C.P. (omicidio colposo);
- art. 590, co. 3, C.P. (lesioni personali colpose).

N) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 648 C.P. (ricettazione);
- art. 648-*bis* C.P. (riciclaggio);
- art. 648-*ter* C.P. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- art. 648-*ter*.1 C.P. (autoriciclaggio).

O) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies*1 D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 493-*ter* C.P. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);

- art. 493-*quater* C.P. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- art. 640-*ter*, comma 2, C.P. (frode informatica, se il fatto avviene tramite realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

O1) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*1, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

P) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 171, co. 1, lett. a) L. n. 633/1941 (messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa);
- art. 171, co. 3 L. n. 633/1941 (reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione);
- art. 171-*bis*, co. 1, L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori);
- art. 171-*ter* L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa);
- art. 171-*septies* L. n. 633/1941 (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione);
- art. 171-*octies*, L. n. 633/1941 (fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

Q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001)

art. 377-*bis* C.P. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria).

R) Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 452-*bis* C.P. (inquinamento ambientale);
- art. 452-*quater* C.P. (disastro ambientale);
- art. 452-*quinquies* C.P. (delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-*sexies* C.P. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-*octies* C.P. (associazione per delinquere allo scopo di commettere reati ambientali);
- art. 452-*quaterdecies* C.P. (attività organizzare per il traffico illecito di rifiuti);
- art. 727-*bis* C.P. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733-*bis* C.P. (danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto);
- art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 (reati ambientali attinenti lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali);
- art. 256, co. 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6, D.Lgs n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257, co. 1 e 2, D.Lgs 152/2006 (bonifica dei siti);
- art. 258, co. 4, 2° periodo, D.Lgs n. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- art. 259, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- art. 260-*bis* D.Lgs. n. 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- art. 279, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione);
- art. 1 e 2 L. n. 150/1992 (traffico non autorizzato di esemplari ed incolumità di esemplari);
- art. 3-*bis* L. n. 150/1992 (falsificazione di certificati);
- art. 3, co. 6, L. n. 549/1993 (violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive);
- artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 (inquinamento doloso ed inquinamento colposo da parte del comandante o dell'equipaggio di una nave).

S) Impiego di cittadini irregolari (art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 22, co. 12-*bis*, lett. a) D.Lgs. n. 286/1998 (utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno);
- art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 D.Lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

T) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

art. 604-*bis* C.P. (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

U) Frode sportiva (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs n. 231/2001)

- art. 1 L. n. 401/1989 (frode in competizioni sportive);
- art. 1 L. n. 401/1989 (esercizio abusive di attività di gioco e scommessa).

V) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs n. 231/2001)

- art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante artifici);
- art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele);
- art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione);
- art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili);
- art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione);
- art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

Z) Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs n. 231/2001)

- art. 282 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- art. 283 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- art. 284 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- art. 285 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- art. 286 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando nelle zone extra doganali);
- art. 287 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- art. 288 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando nei depositi doganali);
- art. 289 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- art. 290 D.P.R. n. 73/1943 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse alla restituzione di diritti);
- art. 291 D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- art. 291-*bis* D.P.R. n. 73/1943 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 291-*ter* D.P.R. n. 73/1943 (circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 291-*quater* D.P.R. n. 73/1943 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 292 D.P.R. n. 73/1943 (altri casi di contrabbando);
- art. 295, commi 2 e 3, D.P.R. n. 73/1943 (circostanze aggravanti dei predetti delitti).

A1) Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs.231/2001)

- art. 518-*bis* C.P. (furto di beni culturali);
- art. 518-*ter* C.P. (appropriazione indebita di beni culturali);
- art. 518-*quater* C.P. (ricettazione di beni culturali);
- art. 518-*octies* C.P. (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);
- art. 518-*novies* C.P. (violazioni in materia di alienazione di beni culturali);
- art. 518-*decies* C.P. (importazione illecita di beni culturali);
- art. 518-*undecies* C.P. (uscita o esportazione illecita di beni culturali);
- art. 518-*duodecies* C.P. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o Paesaggistici);
- art. 518-*quaterdecies* C.P. (contraffazione di opere d'arte).

A2) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001)

- art. 518-*sexies* C.P. (riciclaggio di beni culturali);
- art. 518-*terdecies* C.P. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 Funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono a Simeon S.r.l. di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e, comunque, di "disinnescare" le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d'impresa, ma migliorano anche la sua "corporate governance".

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione, ricordiamo, è fortemente condannata e contraria agli interessi di Simeon S.r.l., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio od un interesse), dall'altro lato, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Simeon S.r.l. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è quindi quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.2 Adozione del Modello e successive modifiche

La Società ha adottato il Modello mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e ha nominato un Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

Simeon S.r.l., in considerazione delle modifiche legislative intervenute in merito all'elenco dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, delle indicazioni date dall'O.d.V. e delle novità relative ai propri assetti organizzativi, ha proceduto ad aggiornare il proprio Modello Organizzativo al fine di rafforzare i presidi a tutela della legalità e di prevenire la commissione di reati presupposto.

Ulteriori successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del Modello e dei documenti connessi, anche su impulso dell'O.d.V., sono rimesse alla valutazione del Consiglio di Amministrazione di Simeon S.r.l.

Il Modello si compone di:

- 1) Codice Etico
- 2) Codice disciplinare;
- 3) Analisi del Rischio;
- 4) Parte Generale;

- 5) Parte Speciale;
- 6) Organigramma aziendale;
- 7) Regolamenti, Procedure, Istruzioni operative, Moduli del Sistema di Gestione Aziendale;
- 8) Whistleblowing Policy - Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità.

2.3 Codice Etico

Simeon S.r.l. si è dotata di un Codice Etico, parte integrante del presente Modello, nel quale sono evidenziati:

- i principi etici generali ai quali si devono uniformare tutti gli operatori della Società con particolare riferimento alla trasparenza ed alla correttezza;
- il rispetto delle norme e dei regolamenti che hanno attinenza con l'attività di Simeon S.r.l.;
- i criteri di scelta del fornitore nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza e di parità di condizioni;
- l'estensione dell'obbligo di osservanza del Codice Etico anche a collaboratori e fornitori che ne sottoscrivono la presa visione ed accettazione in fase contrattuale, derivandone l'obbligatorietà a tutti gli effetti.

2.4 Il sistema delle procedure e dei controlli presente in azienda

La Società è dotata di una struttura organizzativa interna, suddivisa in distinte unità ciascuna delle quali dipende dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale. Il documento di struttura riporta le responsabilità e i compiti attribuiti ad ogni funzione aziendale.

Tale struttura organizzativa consente un continuo monitoraggio delle proprie attività, idoneo a garantire un controllo sull'operato di tutti i soggetti coinvolti ed è atta a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.

Sistema qualità, ambiente e sicurezza

Il complesso documentale di gestione aziendale è stato definito per consentire l'adozione, lo sviluppo, l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento di un Sistema di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, che soddisfi e supporti le politiche di Simeon S.r.l. e le prescrizioni relative ai D.Lgs 231/01 e 196/03 ed al Regolamento UE n. 679/2016.

Le finalità del sistema di gestione aziendale sono:

- raggiungere gli obiettivi del piano industriale/budget annuale;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge, con particolare riferimento alla normativa relativa all'ambiente, alla salute e sicurezza del lavoro, alla sicurezza dei dati (D.Lgs 196/03 e Regolamento UE n. 679/2016) ed agli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs 231/01);
- raggiungere e mantenere il soddisfacimento dei clienti e delle parti interessate;
- prevenire e ridurre progressivamente gli impatti sull'ambiente e l'utilizzo di risorse;
- prevenire e ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro, compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i

rischi cui possono essere esposti i dipendenti ed i terzi (lavoratori atipici, clienti, fornitori, visitatori ecc...);

- misurare le prestazioni aziendali sulla base di indicatori economico-finanziari, prestazionali, ambientali e di sicurezza;
- gestire le emergenze ambientali e per la sicurezza, in modo da minimizzare gli impatti sull'ambiente e i rischi sui lavoratori;
- assicurare una formazione, informazione e sensibilizzazione adeguata a tutti i lavoratori in relazione agli obiettivi della qualità, del rispetto ambientale e della prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni offerte, della compatibilità con l'ambiente e della prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro, migliorando nel contempo l'immagine interna ed esterna di Simeon S.r.l.

L'organizzazione ed i contenuti del complesso documentale sono coerenti con i requisiti delle norme ISO 9001, 14001 e 37001, nonché delle linee guida UNI INAIL per l'implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, in fase di certificazione secondo la norma ISO 45001.

La struttura documentale è costituita da:

- Regolamenti, Manuali Operativi e procedure specifici per tipologia di attività;
- Documenti correlati in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08), sicurezza dei dati (D.Lgs 196/03 e Regolamento UE n. 679/2016) ed illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs 231/01).

Le prescrizioni contenute nella documentazione di sistema sono approvate e rese obbligatorie con provvedimento del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, sulla base delle rispettive deleghe e poteri.

Il Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza di Simeon S.r.l. nonché per l'Anticorruzione, è impostato per processi ed assicura l'efficacia di un sistema di gestione integrato.

Viene tenuta con cadenza almeno annuale una Riunione per condurre un riesame dello stato del Sistema nella sua globalità, al fine di verificare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Durante il riesame si valutano le opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del Sistema, delle Politiche e degli obiettivi anche legati alle performances ambientali.

Tutte le indicazioni e le decisioni prese vengono registrate nel Verbale di Riesame, che viene distribuito a tutti i componenti del gruppo di lavoro – così come definito in specifico documento di struttura.

Sistema di controllo di gestione

La Società svolge un controllo di gestione interno per monitorare l'andamento economico, che permette di verificare l'esistenza di eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni di budget, nonché l'andamento dei costi. Al verificarsi di tali scostamenti, sono coinvolte le funzioni apicali per valutare gli opportuni interventi correttivi.

Controlli da parte degli organi sociali

Un'ulteriore funzione di controllo sull'attività di Simeon S.r.l. viene svolta dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

2.5 Organo di controllo - Audit

2.5.1 Identificazione dell'organo di controllo

È stato istituito un sistema di controllo interno che in via diretta si rapporta al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile del team può avvalersi di professionalità interne all'azienda.

2.5.2 Funzioni e poteri dell'organo di controllo

Il team di Audit vigila sull'osservanza del Codice Etico, delle procedure previste dal Sistema di Gestione, da parte degli amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori e procuratori esterni, e si coordina con l'Organismo di Vigilanza per quanto riguarda il presente Modello di Organizzazione e Gestione.

2.5.3 Report

Lo svolgimento degli audit avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento "Regolamento di audit".

Gli audit consistono in verifiche effettuate dall'organo di controllo interno secondo una periodicità almeno annuale, che, in caso di necessità, possono essere intensificate, con l'obbligo d'informare l'Organismo di Vigilanza su tutti i processi aziendali sottoposti nel corso dell'anno a verifica ispettiva interna nell'ambito dei programmi di audit in vigore, nonché delle risultanze di particolari Non Conformità ed Osservazioni.

Lo stesso O.d.V., ricevuti gli esiti delle suddette verifiche, ne informa, se del caso, il Consiglio di Amministrazione.

Le Non Conformità ed Osservazioni connesse a possibili rischi legati alla corruzione vengono tempestivamente comunicate dal team anche al Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC (e all'O.d.V.), che ne tiene conto per la redazione della relazione annuale e per l'aggiornamento del piano e delle azioni da esso conseguenti.

2.6 Codice disciplinare

Simeon S.r.l. si è dotata di un Codice disciplinare, applicabile a tutti i dipendenti, che elenca in maniera chiara le varie ipotesi di infrazione (mancato rispetto delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne adottate dalla Società, così come di ogni altra norma di legge e/o interna alla Società stessa) ed indica per ciascuna di esse la sanzione da comminare.

La violazione dei principi contenuti nel presente Modello dà luogo ad un procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui lo stesso comportamento costituisca anche reato.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Con il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato nominato l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, la cui attività è disciplinata da apposito Regolamento.

Tale Organismo costituisce, assieme all'adozione del Modello, l'elemento essenziale per garantire la prevenzione dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, sono:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Al fine di disporre di membri competenti negli svariati ambiti della propria attività economica, la Società ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza, la cui nomina è effettuata in base alle competenze professionali e dai requisiti di onorabilità nel rispetto dei Regolamenti e delle Procedure aziendali.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono avere subito:

- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per i reati dolosi richiamati nel D.Lgs. n. 231/2001 o per altri reati dolosi, comunque, incidenti sulla moralità professionale;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità si configuri a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza – nello svolgimento dei compiti affidatigli - potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture di Simeon S.r.l. ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili per tutti o per taluni dei suoi componenti.

Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del citato Decreto, l'Organismo:

- vigila sull'effettività del Modello di Organizzazione e Gestione (coerenza fra i comportamenti concreti ed il Modello di Organizzazione e Gestione);
- esamina l'adeguatezza del Modello (reale capacità di prevenire i comportamenti vietati) a partire dall'analisi dei rischi;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura l'aggiornamento dinamico del Modello per il tramite di suggerimenti e proposte, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento dei compiti di cui sopra, è titolare dei connessi poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate, quali ad esempio:

- a. attività ispettiva;
- b. accesso a tutte le informazioni e documenti concernenti le attività a rischio;

- c. informazioni dalla funzione di Internal Audit;
- d. utilizzo del personale di Internal Audit, eventualmente individuando uno staff dedicato;
- e. ricorso, informandone il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- f. verifica periodica, con il supporto di Internal Auditing e delle altre funzioni competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore;

Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso affidati, l'Organismo di Vigilanza ed i suoi componenti hanno accesso a tutta la documentazione aziendale, possono richiedere informazioni a qualsiasi dipendente, collaboratore o consulente della Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale (e, occorrendo, all'Assemblea) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, assicura all'Organismo di Vigilanza, tramite apposita previsione di un budget, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonee all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione od in qualsiasi momento in cui sorga la necessità, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione. Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione.

FLUSSI INFORMATIVI

4.1 Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza

Nell'ambito della descritta autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione di Simeon S.r.l. ed il Collegio Sindacale in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello i destinatari devono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni, anche tramite l'indirizzo di posta elettronica appositamente creato e riservato.

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse, a cura di tutte le funzioni aziendali coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti penali, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché a tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti ai reati presupposto.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello, sia la struttura societaria di Simeon S.r.l.

4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (Whistleblowing)

Tutti i Destinatari che rilevino o vengano a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o di irregolarità poste in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte di soggetti che abbiano rapporti con Simeon S.r.l. sono tenuti a segnalare senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che essi ritengano - in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi - aver determinato tali violazioni ovvero condotte non conformi ai contenuti del Modello. Gli obblighi d'informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 C.C.

Per quanto concerne le informazioni che devono essere trasmesse senza indugio all'Organismo di Vigilanza, si rinvia a quanto analiticamente indicato nella Parte Speciale del Modello, fermo restando la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di prevedere ulteriori obblighi informativi nel proprio Regolamento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite o di violazione del Modello 231 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. All'O.d.V. deve essere trasmessa, per le valutazioni di competenza, anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati, nonché gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito.

I canali di comunicazione del sistema di segnalazione Whistleblowing sono stabiliti in apposita Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità - Whistleblowing Policy, parte integrante del presente Modello.

Al fine di garantire riservatezza sull'identità del Segnalante, l'Organismo di Vigilanza ed i soggetti designati a suo supporto s'impegnano a mantenere il più stretto riserbo sulle segnalazioni ed a non divulgare alcuna informazione che abbiano appreso in occasione dell'esercizio delle loro funzioni. Chiunque riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti, provvede a trasmetterla tempestivamente in originale all'O.d.V., utilizzando i canali preposti e criteri di massima riservatezza idonei a tutelare l'onorabilità del Segnalante e delle persone segnalate, nonché l'efficacia degli accertamenti.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o di non procedere ad una indagine interna.

Ogni informazione, segnalazione e report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un'apposita banca dati (informatica/cartacea) e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'Organismo di Vigilanza definisce inoltre, con apposita disposizione interna, i criteri e le condizioni di accesso alla banca dati, nonché quelli di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto della normativa vigente.

4.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza informa in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati:

- periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale (e, occorrendo, all'Assemblea) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e ss. del codice civile, l'Organismo di Vigilanza informa gli Amministratori ed il Collegio Sindacale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti sanzionatori opportuni, modulati a seconda della gravità delle infrazioni compiute e sino all'applicazione della sanzione più grave rappresentata dalla destituzione dalla carica. In questo modo anche le eventuali violazioni del Modello da parte degli Amministratori saranno sanzionate adeguatamente, evitando il consolidamento di pratiche devianti;
- b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i Sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e, sentito il Consiglio di Amministrazione, assume i provvedimenti opportuni.

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

La Società s'impegna a promuovere la comunicazione e la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

I principi ed i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione. I dirigenti e tutti i responsabili dell'azienda, nonché il personale dipendente sono tenuti a frequentare i corsi di formazione sul sistema relativo al D.Lgs. n. 231/2001 con cadenza periodica.

L'impostazione e la programmazione dei corsi di formazione sono definite dalla Società in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari.

L'impegno al rispetto dei principi del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola contrattuale.

SIMEON srl